

ISTITUZIONE SCOLASTICA:

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S. ALESSANDRO.

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO**

su

RELAZIONI SINDACALI

e

DIRITTI SINDACALI

ANNO : 2003 - 2004

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del CCNL 2002-2005, composte da:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico: Ugo Punzi

PARTE SINDACALE

I rappresentanti della R.S.U. : (Vittorio Semperboni – CGIL)

(Antonino Montalto – CISL)

(Fabio Finazzi – SNALS)

riunitesi in data **2 dicembre 2003** nella sede dell'istituzione scolastica,

STIPULANO IL PRESENTE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO

RELAZIONI SINDACALI

IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1

Finalità

Il sistema delle relazioni sindacali é articolato per raggiungere il duplice obiettivo del miglioramento delle condizioni lavorative all'interno dell'Istituzione scolastica e del miglioramento della capacità della qualificazione dell'offerta formativa finalizzata al raggiungimento del successo formativo.

Esso, nelle sue varie articolazioni come di seguito specificate, si sviluppa nel pieno rispetto dei ruoli, dell'autonomia e delle competenze proprie del Dirigente scolastico, delle Organizzazioni Sindacali e degli Organi Collegiali interni all'istituzione scolastica (Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti, Consigli di classe).

Art. 2

Istituti del sistema delle relazioni sindacali

Sono istituti di relazioni sindacali:

1. l'informazione;
2. l'esame;
3. la contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Art. 3

Composizione della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica

1. In conformità a quanto indicato nell'art.7 del CCNL 2002-2005, la delegazione trattante a livello di singola istituzione scolastica é così composta:
 - a. Parte pubblica: il Dirigente scolastico,
 - b. Parte sindacale:
dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'[Accordo quadro 7-8-1998](#) sulla costituzione della RSU.
2. Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione.
3. Nella sua prima riunione la delegazione trattante definisce il regolamento contenente le modalità del proprio funzionamento (*vedi protocollo d'intesa integrativo*); in particolare, nel regolamento vanno comprese ed articolate le seguenti problematiche:
 - modalità delle convocazioni,
 - verbalizzazione delle sedute,
 - pubblicità delle sedute,
 - tempi di concreta attuazione degli accordi/contratti sottoscritti.Il Regolamento così definito, a tutti gli effetti diventa parte integrante del presente CCDIL
4. Le riunioni di delegazione trattante avvengono, normalmente, all'interno dell'orario di servizio con diritto, per i docenti, alla sostituzione ai sensi della normativa vigente; per il personale ATA, eventuali incontri non coincidenti con l'orario di servizio oppure il prolungamento degli incontri oltre il normale orario di servizio, saranno considerati quale normale attività con diritto al recupero.
5. Il tempo impiegato nelle riunioni di delegazione trattante é considerato servizio a tutti gli effetti e non decurta il monte ore dei permessi sindacali.

Art. 4

Segreteria delle relazioni sindacali

E' compito del Dirigente scolastico individuare l'ufficio preposto ad assolvere le funzioni di segreteria delle relazioni sindacali.

A tale ufficio competono tutti i compiti di emissione delle varie comunicazioni, di produzione e distribuzione in tempo utile delle copie della documentazione, della redazione di verbali, accordi e contratti.

INFORMAZIONE - DIRITTI DI INFORMAZIONE - ESAME

Art. 5

Diritti di informazione

1. L'informazione, sulle varie materie elencate negli articoli successivi, può essere preventiva o successiva.
2. Essa é da intendersi come atto dovuto da parte del Dirigente scolastico nei confronti delle rappresentanze sindacali al fine di permettere di svolgere appieno il ruolo di tutela degli interessi collettivi dei lavoratori rappresentati, che compete loro; pertanto, su tutte le materie indicate nei punti successivi, l'informazione preventiva e/o successiva, é da intendersi automatica e non soggetta ad alcuna richiesta preventiva da parte delle rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali.
3. Le Rappresentanze sindacali titolari dei diritti di informazione sono tutte quelle facenti parte della delegazione trattante, così come specificato al precedente Art. 3.

4. A ciascuna delle rappresentanze sindacali, singolarmente, il Dirigente scolastico fornisce l'informazione preventiva/successiva nelle forme indicate nel CCNL e negli articoli seguenti.

Art. 6

Informazione preventiva

1. Prima che venga assunta una decisione, il Dirigente scolastico, sulle materie previste dall'art. 6, del CCNL 2002-2005, effettua l'informazione preventiva nei confronti delle rappresentanze sindacali, sia mediante il **tempestivo invio di esauriente documentazione e/o con specifici incontri**.
2. Nello specifico, ai sensi del dell'art. 6 del CCNL 2002-2005 , le materie oggetto di informazione preventiva sono le seguenti:
 - a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - c) utilizzazione dei servizi sociali;

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:

- d) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa;
- e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
- f) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della [Legge n. 146/1990](#), così come modificata e integrata dalla Legge n. 83/2000;
- g) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'[art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001](#), al personale docente, educativo ed ATA;
- i) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

3. Gli incontri sono convocati a cura del Dirigente Scolastico; la documentazione relativa agli argomenti in discussione, comunque, deve pervenire alle rappresentanze sindacali almeno entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per l'incontro.
4. Gli incontri possono concludersi con una intesa, vincolante per le parti, oppure con un disaccordo; in tal caso, al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le diverse posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.
5. Ai sensi dell'art 6 comma 4 sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico tutte le procedure previste dall' art 6 del CCNL 2002-2005 debbono concludersi nei termini stabiliti dal direttore generale regionale per le questioni che incidono sull'assetto organizzativo e, per le altre, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

Art. 7

Informazione successiva

1. L'informazione successiva nei confronti delle rappresentanze sindacali viene attuata dal Dirigente scolastico sia mediante il tempestivo invio di esauriente documentazione che con specifici incontri.
2. Nello specifico, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2002-2005, le materie oggetto di informazione successiva sono le seguenti:
 - a. *nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;*
 - b. *criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;*
 - c. *verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.*

3. Viene concordato il seguente calendario di massima per discutere le varie materie elencate nella lettera precedente:

ARGOMENTO	PERIODO
<i>Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto</i>	Entro il 31 agosto
<i>Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni</i>	Entro il mese di ottobre
<i>Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.</i>	Entro il 30 giugno

4. Gli incontri sono convocati a cura del Dirigente Scolastico; la documentazione relativa agli argomenti in discussione, comunque, deve pervenire alle rappresentanze sindacali almeno entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per l'incontro.
5. Al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 8

Esame

- Con il rispetto dei tempi previsti nel calendario degli incontri di cui agli articoli precedenti, sulle materie oggetto di informazione preventiva/successiva, si intende svolto l'esame previsto nell'art.6 del CCNL 2002-2005
- Durante il periodo di durata dell'esame, cioè degli incontri, che riguardano le materie oggetto di informazione preventiva di cui al precedente Art. 5, le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. In particolare, il Dirigente scolastico si impegna a non adottare provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Rappresentanze sindacali si impegnano a non assumere, sulle stesse, iniziative conflittuali.
- In aggiunta alle materie indicate negli articoli precedenti, le Rappresentanze Sindacali, in qualsiasi periodo dell'anno, possono chiedere, in forma scritta, anche disgiuntamente, l'esame su altre materie o provvedimenti del Dirigente scolastico che riguardino il rapporto di lavoro o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro sia del personale docente che del personale ATA. Della richiesta di esame, il Dirigente scolastico mette a conoscenza le altre organizzazioni sindacali e procede, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, a convocare un apposito incontro che può concludersi con un'intesa; al termine della riunione, viene redatto apposito verbale in cui risultano le posizioni delle parti che viene sottoscritto da tutti i partecipanti.

Art. 9

Accesso agli atti - Trasparenza

- Le RSU hanno diritto di accesso agli atti dell'istituzione scolastica su tutte le materie oggetto contrattazione, ed informazione preventiva e successiva; il rilascio di eventuale copia degli atti richiesti avviene **entro 5 giorni dalla richiesta scritta** e senza oneri.
- L'affissione all'albo dei prospetti di destinazione del fondo d'istituto e del fondo per l'autonomia, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi, non costituisce violazione delle norme sulla privacy in quanto applicazione di norme contrattuali.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA MATERIE E PROCEDURE

Art. 10

Le materie oggetto di contrattazione

- La contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di istituzione scolastica si svolge su tutte le materie che il CCNL e la normativa vigente demandano ad essa.
Tali materie possono interessare sia la totalità del personale, che, nello specifico, il personale di ciascuna area, docente ed ATA.
- L'elenco delle materie demandate alla contrattazione collettiva integrativa a livello di istituzione scolastica non esclude, peraltro, che possano essere definiti, per volontà delle parti, protocolli d'intesa e accordi su altre.

Art. 11

Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro (C.C.D.I.L.) a livello di istituzione scolastica

1. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui di cui all'Art 6, deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della piattaforma, il Dirigente scolastico convoca la delegazione sindacale di cui al precedente Art. 3 per l'avvio del negoziato; durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
3. Il negoziato, di norma, avviene in un'unica sessione per tutte le materie contenute nella piattaforma e deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio con la sottoscrizione del CCDIL.
4. Il Dirigente scolastico da attuazione al CCDIL entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

DIRITTI SINDACALI

Art. 12 Diritti sindacali

1. ASSEMBLEE SINDACALI

- a. L'assemblea può essere indetta:
 - dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del comparto scuola sia unitariamente che disgiuntamente;
 - dalla RSU e, in sua assenza, dalle RSA, sia unitariamente che disgiuntamente.
- b. Le assemblee possono riguardare:
 - la totalità del personale docente e ATA,
 - solo il personale docente,
 - solo il personale ATA o una delle categorie ad esso appartenenti (amministrativi, tecnici, ausiliari), di tutta l'istituzione scolastica o, anche, di una sola sede, plesso, succursale.
- c. L'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni va specificata nella convocazione dell'assemblea.
- d. L'assemblea può essere indetta sia in orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche che in altri orari; in tale secondo caso, qualsiasi lavoratore in servizio nell'istituzione scolastica può accedere liberamente.
Quando, invece, l'assemblea si svolge in orari coincidenti con l'orario di lavoro e/o di funzionamento delle attività didattiche, al fine di permettere una regolare organizzazione delle attività dell'istituzione scolastica, ciascun lavoratore in servizio nell'orario di svolgimento dell'assemblea sindacale, almeno **sei giorni** antecedenti la data di svolgimento dell'assemblea stessa, deve esprimere, in forma scritta, la propria adesione o non adesione.
Tale dichiarazione individuale di partecipazione, che non può successivamente essere modificata né da lavoratore né dal Dirigente Scolastico, fa fede ai fini del computo dei monte ore individuale annuale (10 ore); i lavoratori partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti di carattere burocratico, fatte salve eventuali regole autonomamente stabilite dalle OO.SS. che l'hanno convocata.
- d. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. se l'adesione è totale, i servizi che devono essere garantiti ed i contingenti di personale chiamati a garantirli sono i seguenti:
 - vigilanza degli ingressi alla scuola (**n. 1 – uno - Collaboratore scolastico per ogni plesso**),
 - altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea:
 - **presso la sede dell'Istituzione scolastica (n. 1 – uno- assistenti amministrativi),**In assenza di disponibilità volontarie, si procede a rotazione.
- e. Considerate le adesioni dei lavoratori/lavoratrici all'assemblea, per garantire i servizi minimi indicati alla precedente lettera d, è possibile una modifica temporanea dei turni di lavoro giornalieri senza far ricorso al lavoro straordinario.
- f. Di norma, le assemblee interne all'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, rivolte alla totalità del personale, docente ed ATA, si svolgono nella fascia oraria compresa tra le **ore 11. e le ore 13 , nel plesso dove ha sede la dirigenza.**
- g. Nel caso in cui la sede di svolgimento dell'assemblea del personale si trovi fuori dal Distretto Scolastico ove il personale presta servizio, il permesso si intende esteso al tempo necessario per il raggiungimento della sede dell'assemblea stessa e concorre al calcolo del monte ore annuale, individuale, di 10 ore.

2. PERMESSI SINDACALI

In conformità alle norme vigenti, la RSU, per lo svolgimento delle proprie attività interne all'istituzione scolastica, dispone di un monte ore annuo fruibile nel periodo 1 settembre 31 agosto, calcolato moltiplicando 30 minuti per il numero di personale in servizio a tempo indeterminato. Tale monte ore viene suddiviso per il numero di RSU esistenti.

3. BACHECHE SINDACALI

- a. In ogni plesso/sede/sezione staccata dell'istituzione scolastica, a cura del Dirigente scolastico, viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle rappresentanze sindacali così come individuate nel precedente Art. 3 del presente CCDIL; pertanto, nella presente istituzione scolastica, si concorda nella collocazione di **n 1 bacheca sindacali e di 1 bacheca per le RSU all'ingresso di ogni plesso (in totale 6 bacheche)**
- b. Il diritto di affiggere/disaffiggere nelle/dalle bacheche sindacali o negli/dagli appositi spazi assegnati, materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa, è di esclusiva competenza delle rappresentanze sindacali così come individuate nel precedente Art. 3 del presente CCDIL; l'affissione avviene senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico.

- c. Le Organizzazioni Sindacali Territoriali possono inviare nelle scuole documenti, stampati ed avvisi per l'affissione nelle bacheche, che avverrà a cura delle R.S.A./RSU; il Dirigente Scolastico assicura pertanto la tempestiva trasmissione alle R.S.A./RSU del materiale sindacale inviato per posta o via fax.

4. AGIBILITA SINDACALE

- a. I lavoratori facenti parte delle RSU, durante il proprio orario di lavoro, hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale; al fine di contattare tutti i lavoratori possono altresì accedere nei locali dell'istituto anche in orari diversi.
Tale attività deve essere svolta in tempi e modi tali da non arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa dei singoli lavoratori.
- b. Per gli stessi motivi, ai lavoratori facenti parte delle RSU, è consentito l'uso gratuito della seguente strumentazione:
- telefono, apparecchio ubicato presso la **SMS di Albano e, ma usabile solo in modo straordinario, presso la Dirigenza**, per ricevere/effettuare telefonate di interesse sindacale.
 - fax, per inviare comunicazioni di interesse sindacale.
 - ciclostile e fotocopiatrice, per riprodurre materiale di interesse sindacale.
 - personal computer ubicato **presso la sede della Scuola Media di Albano**, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche.
- L'utilizzo di tali strumentazioni deve avvenire senza creare ostacolo/ritardo alle normali attività lavorative del personale addetto.
- c. Alle RSU, per le proprie riunioni é riservato il locale ubicato **presso la Scuola Media di Albano**, ed un **armadio** per la raccolta del materiale sindacale.

5. DIRITTO DI SCIOPERO - SERVIZI ESSENZIALI DA GARANTIRE

- a. Il Dirigente scolastico **può richiedere ai/alle lavoratori/lavoratrici (personale docente e personale ATA) di dichiarare se intendono o meno aderire allo sciopero; tale dichiarazione è volontaria ed individuale.**
La scelta del singolo lavoratore/lavoratrice di non esprimere anticipatamente alcuna opzione è pienamente legittima; infatti è salvaguardato il diritto del singolo di decidere la propria adesione allo sciopero il giorno stesso.
- b. In caso di sciopero breve, o dell'intera giornata, per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che devono essere in servizio **Il Dirigente Scolastico può tuttavia utilizzare all'inizio delle lezioni il personale docente non aderente allo sciopero per il numero di ore di servizio programmate per quel giorno, modificando temporaneamente la scansione e l'organizzazione oraria del lavoratore.**
- c. Il diritto di sciopero del personale ATA, visto il CCNL 2002-2005 e l'accordo nazionale sui servizi minimi essenziali firmato l'8.10.1999 tra il MPI e OO.SS. in applicazione della L.146/90, è regolato dai seguenti punti:
- il personale ATA individuato per svolgere i servizi essenziali, è tenuto a garantire unicamente una serie di prestazioni minime, ritenute indifferibili, così come indicate dall'accordo nazionale e nei punti successivi e non l'attività ordinaria dell'istituto;
 - i servizi essenziali da garantire, i contingenti di personale chiamati a garantirli ed i periodi dell'anno interessati sono indicati nella seguente tabella:

Tipo di servizio da garantire	Periodo	Personale ATA		
		N. unità	Categorie	Mansione da svolgere
Svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali	<u>Scrutini</u>	n. 1	Ass. amministrativo	Attività di natura amministrativa
	<u>Valutazioni finali</u>	n.1 per plesso	Collabor. scolastico	Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale
Svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi del ciclo d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d'arte, di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato)	<u>Esami finali</u>	n. 1	Ass. amministrativo	Attività di natura amministrativa
		n.1 per plesso	Collabor. scolastico	Apertura e chiusura della scuola Vigilanza ingresso principale

In caso di rientro pomeridiano degli allievi, si può garantire il servizio mensa. La vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica e di interscuola potrebbe essere fornito in forme ridotte.	<u>Servizio mensa</u> in occasione delle attività didattiche pomeridiane	n. 1 sede di refezione	Collabor. scolastico	Vigilanza sui minori
---	--	-------------------------------	----------------------	----------------------

- d. Al di fuori dei periodi specificati nella tabella precedente per i vari tipi di attività, non vi sono servizi essenziali da garantire; pertanto, non essendovi contingenti di personale da individuare, tutti i lavoratori/lavoratrici possono aderire allo sciopero.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13

Norme finali

1. **PROTOCOLLO D'INTESA INTEGRATIVO**

Le parti convengono di integrare il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali con un separato protocollo d'intesa.

2. **CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

Si fa riferimento al capo XII del CCNL 2002-2005, in particolare agli articoli: 130 - Tentativo obbligatorio di conciliazione; .131 – Arbitrato e 132 - Modalità di designazione dell'arbitro.

3. **DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO**

A cura del Dirigente scolastico, copia del presente contratto viene consegnato a ciascun lavoratore/lavoratrice, compreso i neoassunti, gli assunti come supplenti annuali e/o a tempo determinato; nel caso di proroga della sua validità agli anni successivi, come da successivo comma 7, la consegna del contratto avverrà all'inizio di ciascun anno scolastico limitatamente al personale neoassunto o assunto con contratto annuale o con contratto a tempo determinato.

4. **COLLEGAMENTO AD ACCORDI PRECEDENTI**

Il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali annulla automaticamente eventuali precedenti accordi stipulati all'interno della medesima istituzione scolastica, a meno che essi non vengano formalmente recepiti mediante esplicita menzione nello specifico argomento.

5. **DURATA E VALIDITA DEL CCDIL**

Il presente CCDIL su Relazioni e Diritti Sindacali, fatte salve le eventuali modifiche ed integrazioni, sia di carattere normativo che economico, derivanti dalla stipula di Contratti Collettivi Nazionali, ha la durata di **un anno scolastico (settembre - agosto)** e si intende tacitamente rinnovato, per le materie in esso disciplinate, di anno in anno, salvo formale disdetta di una delle parti da comunicarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della relativa scadenza o, comunque, non oltre il mese di settembre successivo al termine di scadenza.

In ogni caso, al fine di evitare periodi di vacanza contrattuale, il presente CCDIL rimane in vigore nelle sue varie parti fino alla stipula del nuovo CCDIL.

Albano S.Alessandro lì 02/12/ 2003

letto, confermato e sottoscritto

**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Il Dirigente Scolastico**

(UGO PUNZI)

**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
* I rappresentanti della R.S.U.**

(VITTORIO SEMPERBONI - CGIL)

(ANTONINO MONTALTO - CISL)

(FABIO FINAZZI – SNALS)

ISTITUZIONE SCOLASTICA:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO SAN ALESSANDRO
ANNO: 2003-2004

PROTOCOLLO D'INTESA
INTEGRATIVO

del
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI LAVORO
su
RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
sottoscritto in data 2 dicembre 2003

ANNO : 2003 - 2004

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi del CCNL 2002-2005, composte da:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico: Ugo Punzi

PARTE SINDACALE

I rappresentanti della R.S.U. : (Vittorio Semperboni – CGIL)

(Antonino Montalto – CISL)

(Fabio Finazzi – SNALS)

riunitesi in data **2 dicembre 2003** nella sede dell'istituzione scolastica,

ad integrazione di quanto definito nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di Lavoro su Relazioni e Diritti Sindacali siglato in data **2 dicembre 2003**, le parti convengono quanto segue:

ART. 1

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE

1. COSTITUZIONE

In applicazione dell'art. 7 del CCNL 2002-2005, è costituita la Delegazione Trattante **dell'Istituto Comprensivo di Albano San Alessandro** per la trattazione delle materie indicate nel successivo comma 12.

2. DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

La Delegazione di Parte Pubblica è rappresentata dal Dirigente scolastico.

3. DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I rappresentanti della Delegazione di Parte Sindacale sono designati dai rispettivi Organismi ed Organizzazioni, così come previsto dall'Art. 7 del CCNL 2002-2005.

Nell'istituzione scolastica oggetto del presente CCDIL, le RSU formalmente designate e presenti sono le seguenti:

- **VITTORIO SEMPERBONI - CGIL,**
- **ANTONINO MONTALTO - CISL,**
- **FABIO FINAZZI - SNALS**

4. SEGRETERIA DELLA CONTRATTAZIONE E DELLA DELEGAZIONE

Le funzioni di segreteria della delegazione trattante sono svolte dal medesimo ufficio preposto alle relazioni sindacali; a tale ufficio competono in particolare i compiti di:

- Emettere le comunicazioni delle convocazioni delle riunioni,
- Curare la produzione e la distribuzione in tempo utile ai vari componenti delle copie della documentazione,
- Redigere il verbale delle riunioni, il testo degli accordi e dei contratti.

5. ASSISTENZA ALLE PARTI

Ciascuna delle parti, durante le riunioni, può farsi assistere da esperti di propria fiducia sulle materie in discussione; quando si tratta di argomenti che riguardano il personale ATA, partecipa il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Su problematiche di particolare rilevanza e/o complessità, la Delegazione Trattante può costituire commissioni di studio fissandone anche i tempi di consegna delle risultanze del lavoro.

6. CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DI TRATTATIVA DECENTRATA

Ai sensi dell'art 6. del CCNL 2002-2005 il Dirigente scolastico deve formalizzare la propria proposta contrattuale, sulle materie dell'art.6 del CCNL 2002-2005, entro tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative

La convocazione può avvenire a richiesta scritta di una Parte o di almeno un Organismo od una Organizzazione tra quelle costituenti la Parte Sindacale.

La richiesta deve contenere l'oggetto ed una breve relazione motivata della proposta di intesa, che dovrà essere partecipata sollecitamente agli altri componenti della Delegazione.

Gli incontri sono convocati a cura del Dirigente Scolastico; la documentazione relativa agli argomenti in discussione, comunque, deve pervenire alle rappresentanze sindacali almeno entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita per l'incontro.

Di norma le Delegazioni debbono essere convocate entro 15 giorni dalla richiesta; l'ordine dei giorni con l'eventuale materiale allegato, deve pervenire ai componenti con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo.

Per motivi finalizzati alla tutela dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica e degli interessi degli utenti, la richiesta può venire avanzata in via d'urgenza; in tal caso la Delegazione deve riunirsi entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta.

La richiesta va avanzata alla Segreteria della Delegazione Trattante, che curerà la convocazione delle parti nei termini e modi stabiliti.

7. CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI PER L'ESAME CONGIUNTO DELLE MATERIE OGGETTO DI INFORMAZIONE

Ciascuno degli Organismi o delle Organizzazioni costituenti la Parte Sindacale che, ai sensi dell'art.6 del CCNL 2002-2005, riceve l'informazione riguardante atti e materie indicate nel medesimo articolo, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame congiunto di suddetti atti o materie in aggiunta a quanto già previsto dal CCNL 2002-2005 su Relazioni e Diritti Sindacali.

La riunione per l'esame congiunto si svolge entro le 48 ore dalla richiesta e si conclude nel termine tassativo di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero, per comprovanti motivi di urgenza entro un termine più breve.

Analoga disciplina viene prevista nel caso di riunioni di consultazione richieste dal Dirigente Scolastico.

8. SEDUTE

Le sedute della contrattazione si svolgono di norma presso la sede dell'Istituzione scolastica.

Le riunioni, normalmente, avvengono in seduta pubblica; a richiesta di almeno una delle Parti o di almeno un Organismo od una Organizzazione tra quelle costituenti la Parte Sindacale, la discussione potrà avvenire, limitatamente a casi eccezionali, in seduta privata.

La trattazione degli argomenti avviene secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno; in caso di rinvio di alcuni di essi a successiva seduta, questi vengono trattati con diritto di precedenza rispetto a nuovi eventuali argomenti.

9. **PROTOCOLLI D'INTESA E CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO (CCDIL)**

Al termine della trattativa viene sottoscritto un protocollo d'intesa/CCDIL che formalmente esprime la volontà consenziente delle due Parti ed assume per esse valore vincolante.

Nel caso di divergenza di posizioni all'interno della Parte Sindacale, la volontà contrattuale della stessa si intende rappresentata dalla RSU; qualora la RSU non sia formalmente costituita, la volontà contrattuale della parte sindacale si intende quella della maggioranza degli Organismi/Organizzazioni in essa presenti a condizione che rappresentino la maggioranza dei lavoratori/lavoratrici in servizio nell'istituzione scolastica

Le Parti non consenzienti hanno tempo 5 giorni per formulare le proprie osservazioni o riserve al protocollo d'intesa/CCDIL.

Il protocollo d'intesa/CCDIL deve contenere clausole ben precise circa tempi, modalità e procedure di verifica della sua esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione paritetici Istituzione scolastica/Rappresentanze sindacali.

E' compito del Dirigente scolastico dare esecuzione al protocollo d'intesa/CCDIL, entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, mediante l'adozione, qualora necessario, di un provvedimento di autorizzazione da parte del competente organo deliberante dell'Istituzione scolastica.

10. **FIRMA**

Per la Delegazione di Parte Pubblica firmerà il Dirigente scolastico, per quella sindacale le R.S.U.dell'Istituto Comprensivo di Albano S.Alessandro

11. **VERBALIZZAZIONI DELLE SEDUTE**

Al termine di ogni seduta viene redatto un verbale che deve riportare le eventuali decisioni.

Il verbale viene sottoscritto immediatamente dalle parti presenti; in casi eccezionali legati alla complessità del verbale, il verbale è approvato nella prima seduta successiva.

Nel caso di riunioni ove, ai sensi dell'art.6 del CCNL 2002-2005, da parte delle Rappresentanze Sindacali é stato richiesto ed effettuato l'esame congiunto di determinati atti o materie, oppure, il Dirigente scolastico ha proceduto alla consultazione, il verbale deve essere redatto in maniera tale da esplicitare con chiarezza le posizioni di ciascuna delle parti sulle materie esaminate.

12. **MATERIE OGGETTO DI DISCUSSIONE NELLA DELEGAZIONE TRATTANTE**

Le materie su cui la Delegazione Trattante é abilitata a discutere sono quelle espressamente richiamate dalla normativa vigente in materia di contrattazione decentrata, esame congiunto, informazione, consultazione.

Nella Delegazione Trattante possono inoltre essere discusse anche tutte quelle materie che le Parti ritengono necessarie per una corretta applicazione delle norme contrattuali, regolamentari e di legge ai fini di un miglioramento della qualità del servizio offerto e della tutela dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica.

ART. 2 REFERENDUM

L'istituzione scolastica deve consentire, in tutte le sue sedi (plessi, sezione staccate, succursali), lo svolgimento tra i lavoratori/lavoratrici, in orario di lavoro, di referendum sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale.

Tali referendum possono essere indetti dalla R.S.U e/o dalle Organizzazioni sindacali, congiuntamente e/o disgiuntamente e ad essi hanno diritto di partecipazione tutti i lavoratori/lavoratrici appartenenti all'istituzione scolastica e/o alla categoria particolarmente interessata.

ART. 3 PATRONATO E PATROCINIO SINDACALE

1. I lavoratori/lavoratrici possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e/o previdenziali davanti ai competenti organi dell'istituzione scolastica.
2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività di natura assistenziale, previdenziale, fiscale, all'interno dell'istituzione scolastica oggetto del presente protocollo d'intesa a favore dei lavoratori/lavoratrici in servizio presso l'istituzione scolastica stessa; tale attività verrà svolta in locali messi a disposizione gratuitamente dall'istituzione scolastica stessa.
3. I lavoratori/lavoratrici possono farsi assistere o difendere da rappresentanti della RSU o da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, durante le fasi del procedimento disciplinare.

Albano S.Alessandro li 02/12/ 2003

letto, confermato e sottoscritto

**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
Il Dirigente Scolastico**

(UGO PUNZI)

**PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
* I rappresentanti della R.S.U.**

(VITTORIO SEMPERBONI - CGIL)

(ANTONINO MONTALTO - CISL)

(FABIO FINAZZI – SNALS)

**ISTITUZIONE SCOLASTICA:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANO SAN ALESSANDRO**